



Allegato n. 5
SCHEMA DI CONTRATTO PER
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI – ANNI 2018/2019

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")
- e la società
- in persona del legale rappresentante sig.
- con sede legale in, P.IVA/C.F.,
- iscritta alla C.C.I.A.A. di n. REA
- (qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente al CEIPIEMONTE, collettivamente denominati "Parti")

ART. 1. – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il Servizio di Agenzia Viaggi per CEIPIEMONTE per l'anno 2018, con possibilità di proroga per l'anno 2019 (qui di seguito denominato 'Servizio') secondo le condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel relativo bando di gara ed in base alle ulteriori indicazioni fornite da CEIPIEMONTE in corso di contratto, consistente nelle seguenti principali prestazioni:

- prenotazione e rilascio titoli di viaggio aerei (nazionali, internazionali, intercontinentali);
- prenotazione e rilascio titoli di viaggio ferroviario o marittimo;
- prenotazioni servizi alberghieri in Italia e all'estero;
- prenotazioni servizi di noleggio auto in Italia e all'estero;;
- Servizio di pianificazione ed organizzazione viaggi;
- Servizio di svolgimento pratiche (modifiche, cancellazioni, rimborsi, rilascio visti, e passaporti);
- Servizio di problem solving per problemi imprevisti (scioperi, ritardi, cancellazione voli, prenotazione alberghiera non registrata, ecc.);
- Servizio di informazioni inerenti l'organizzazione dei viaggi;
- collaborazione tecnica per la stesura di ulteriori convenzioni con compagnie aeree, ferroviarie, catene alberghiere, autonoleggi, ecc. sottoscritte da CEIPIEMONTE;
- collaborazione nell'organizzazione di viaggi per delegazioni in rappresentanza di CEIPIEMONTE all'estero e reciproci scambi;
- Servizio di Business Travel Center (BTC);
- Servizio di reportistica mensile.

ART. 2. - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale a partire dal 1° maggio 2018, con possibilità di proroga, su richiesta scritta e a discrezione di CEIPIEMONTE, per un ulteriore anno, salvo facoltà di recesso anticipato di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso di 15 giorni.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora alla prestazione del Servizio alle medesime condizioni anche nell'eventuale periodo di proroga.

Il presente incarico è conferito senza vincolo di esclusiva. Pertanto CEIPIEMONTE si riserva il diritto di acquistare biglietti online laddove si riscontrassero tariffe indiscutibilmente più convenienti.



ART. 3. – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 In Particolare, l'Appaltatore assume le seguenti obbligazioni:

- soddisfare le richieste di CEIPIEMONTE nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;
- destinare, in via esclusiva, alle esigenze ed ai servizi richiesti da CEIPIEMONTE, **un Responsabile del Servizio** (di cui al successivo art. 12), come meglio descritto al punto 5 del Capitolato Speciale;
- consegnare e/o rendere disponibile, anche attraverso il biglietto elettronico, qualsiasi titolo di viaggio o alberghiero richiesto in Italia e all'estero;
- garantire l'apertura dei propri uffici dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- indicare il nominativo delle persone qualificate impiegate per la fornitura del Servizio;
- applicare di volta in volta le tariffe più vantaggiose fra quelle di mercato e quelle di eventuali convenzioni;
- mettere a disposizione di CEIPIEMONTE report analitici mensili dei servizi forniti.

3.2 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a CEIPIEMONTE ogni variazione intervenuta nel proprio assetto societario, denominazione o ragione sociale. Le suddette variazioni operano nei confronti di CEIPIEMONTE solo dopo che quest'ultimo avrà verificato l'idoneità soggettiva del subentrante, ai sensi dell'art. 48, commi 18 e 19, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4. – PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore, e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio.

4.2 All'Appaltatore sarà riconosciuta una "transaction fee" per ogni transazione eseguita in conseguenza dell'emissione ovvero della cancellazione e del cambio dei documenti di viaggio, della prenotazione dei titoli alberghieri, della prenotazione veicoli per autonoleggio, in base ai costi unitari proposti dall'Appaltatore in sede di offerta economica.

Si precisa che, anche nel caso di servizi particolarmente urgenti che l'Appaltatore dovrà evadere entro due ore dalla richiesta (punto 2.1 del Capitolato Speciale), verrà comunque riconosciuta all'Appaltatore la "transaction fee" offerta in sede di gara.

All'Appaltatore sarà inoltre riconosciuto un importo forfettario (non oggetto di offerta) di € 30,00 (trenta/00 euro), IVA esclusa, per il Servizio di gestione delle pratiche per visti consolari, in aggiunta alla corresponsione delle spese consolari sostenute da parte dell'Appaltatore per l'emissione del visto, così come indicato al punto 2.5 del Capitolato Speciale.

4.3 L'Appaltatore dovrà fatturare mensilmente i servizi effettivamente prestati, e le relative fatture verranno pagate da CEIPIEMONTE entro 60 giorni fine mese data fattura, previo accertamento delle dovute verifiche amministrative.

Le fatture, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72", ed esporre l'ammontare dell'IVA dovuta (la quale verrà versata all'Erario direttamente da CEIPIEMONTE e non concorrerà alla determinazione della liquidazione iva del fornitore). Le fatture non emesse in conformità con quanto sopra indicato non potranno essere processate e saranno rinviate al mittente per la dovuta rettifica.

ART. 5. – PENALI

5.1 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata da CEIPIEMONTE all'Appaltatore a mezzo di reclamo trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, al domicilio eletto dall'Appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.



- 5.2 Qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del Servizio, potrà essere richiesto da CEIPIEMONTE un contraddittorio con l'Appaltatore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le Parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell'Appaltatore si darà luogo all'applicazione delle penali.
- 5.3 In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Appaltatore un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, CEIPIEMONTE, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:
- Penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro) qualora si accertino almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel Servizio di biglietteria fornita nel corso di un mese;
 - Penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) qualora si accertino almeno tre segnalazioni di disfunzioni per gli altri servizi forniti nel corso di un mese;
 - Penale di € 100,00 (cento/00 euro) per ogni emissione di biglietto non supportata dalla verifica di soluzioni previste al punto 4 del Capitolato Speciale.
- 5.4 Le somme dovute dall'Appaltatore a CEIPIEMONTE a titolo di penale, risarcimento danni o ad altro titolo potranno essere dedotte direttamente dalle somme dovute all'Appaltatore, ovvero sulla garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 7.

ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 6.1 CEIPIEMONTE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo complessivo del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso CEIPIEMONTE avrà facoltà di trattenere la cauzione definitiva, nonché di adire le competenti vie legali nei confronti dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 6.2 In ogni caso si conviene che CEIPIEMONTE potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:
- a) reiterate omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del Servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del Servizio;
 - c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
 - d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CEIPIEMONTE;
 - e) subappalto, che non è autorizzato;
 - f) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
- 6.3 CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto, con effetti immediati, anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura per la relativa selezione.
- 6.4 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, interrompendo ogni attività ad essa correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nel Servizio, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo il caso che la decisione



sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.

- 6.5 CEIPIEMONTE ha altresì il diritto di recedere dal contratto alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13, della Legge 135/20125, salvo sopravvenuta legge in deroga alla suddetta disciplina, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, venisse attivata una convenzione Consip migliorativa rispetto alle condizioni economiche di aggiudicazione della procedura di gara.
- 6.6 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo operatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 6.7 In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, CEIPIEMONTE si riserva, ai sensi dell' art. 110 del D.Lgs. 50/2016, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara di cui all'oggetto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del Servizio. La consultazione procederà a partire dal 2° classificato in graduatoria, e fino al 5° migliore offerente.

ART. 7. – GARANZIE DELL'APPALTATORE

A garanzia dello svolgimento del Servizio di cui all'oggetto, l'Appaltatore si impegna a:

- Costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10% (salvo riduzioni previste dalla normativa) del valore complessivo annuale del presente appalto, di cui al punto 5.3 del bando di gara. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di CEIPIEMONTE. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia verrà svincolata dalla Stazione Appaltante a fine contratto, e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, CEIPIEMONTE potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificatogli a mezzo PEC.
- Mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), con un massimale unico minimo di € 1.500.000,00, per tutta la durata del contratto e della sua eventuale proroga (una copia della polizza deve essere depositata presso CEIPIEMONTE); dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.

ART. 8. – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- 8.1 CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore. L'Appaltatore è l'unico responsabile per la corretta esecuzione degli obblighi assunti verso CEIPIEMONTE in base alle presenti condizioni contrattuali.
- 8.2 L'Appaltatore, nello svolgimento del Servizio, agirà quale intermediario e non sarà responsabile per l'esecuzione da parte dei fornitori (vettori, hotel, compagnie di noleggio, ecc.) dei servizi prenotati presso di loro dall'Appaltatore stesso, ivi inclusi loro atti o omissioni o loro obbligazioni (come, ad esempio: ritardi nei voli, overbooking, errori da parte dei vettori nella gestione delle prenotazioni e delle tariffe).



- 8.3 La responsabilità dell'Appaltatore - per inadempienze di lieve entità - sarà limitata, al totale delle fees dovute all'Appaltatore nel primo anno di contratto.
Nel caso in cui l'Appaltatore sia tenuto al risarcimento del danno prima del termine del primo anno di contratto, la sua responsabilità sarà limitata al totale delle fees maturate fino a tale data.
- 8.4 Resta inteso che per gravi inadempienze compiute dall'Appaltatore, CEIPIEMONTE si riserva il diritto di applicare le penali di cui all'art. 5 del contratto, salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
- 8.5 L'Appaltatore adopererà nella prestazione del Servizio la massima diligenza professionale e adotterà tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e cose, assumendosi ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Appaltatore, quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore relative all'esecuzione del contratto.

ART. 9. – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIRITTI DI PRIVATIVA

- 9.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto in possesso in qualunque forma e di cui sia venuto comunque a conoscenza, in qualunque modo e forma, in funzione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente inerenti all'esecuzione del contratto stesso.
- 9.2 L'obbligo di cui al precedente articolo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto.
- 9.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 9.4 L'Appaltatore è altresì responsabile per l'osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri eventuali dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri aventi causa, cui dette informazioni debbano eventualmente essere rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.
- 9.5 L'Appaltatore garantisce che il servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare, qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.

ART. 10. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 10.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale danno.
- 10.2 E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, sempre che tali atti, sulla cui base avviene il subentro all'originario partecipante alla gara non siano finalizzati ad eludere il D.Lgs. 50/2016 e siano comunicati tempestivamente alla Stazione Appaltante, cui spetta il compito di verificare l'idoneità soggettiva del subentrante..
- 10.3 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di CEIPIEMONTE. La cessione dei crediti é regolata, secondo le procedure tassativamente ivi indicate, dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016



- 10.4 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CEIPIEMONTE ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura per quanto di rispettiva ragione.
- 10.5 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CEIPIEMONTE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 11. – DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 11.1 Non è ammesso il subappalto, nemmeno parziale, delle prestazioni costituenti l'oggetto del Servizio della presente procedura.
- 11.2 La violazione del divieto autorizzerà CEIPIEMONTE ad adottare provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

ART. 12. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 12.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare, nella prestazione del Servizio, propria idonea figura professionale (vedi punto 5 del Capitolato Speciale), in grado fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà le comunicazioni relative al Servizio e da cui riceverà puntuale riscontro (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 12.2 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 13. – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 13.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") - previsto dall'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, è il Coordinatore Gare e Appalti.
- 13.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare dell'esecuzione dello stesso, in conformità alle disposizioni contrattuali,

ART. 14. – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 14.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 14.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
- 14.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto; nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 14.4 Eventuali successive variazioni delle persone delegate devono essere comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni dalla data della variazione stessa.
- 14.5 CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai due commi precedenti. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 14.6 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.



ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 15.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 15.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ART. 16 – INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003

- 16.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Direttore Generale.
- 16.2 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 16.3 L'Appaltatore gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

ART. 17 – CONTROVERSIE

- 17.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 17.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal presente contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 17.3 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 18 articoli, e dal Capitolato Speciale, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti. In caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato Speciale d'Appalto, il primo prevarrà.
- 18.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto,



le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle Parti per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(Giuliano Lengo)

L'Appaltatore

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti artt.: 4.1 (onnicomprensività del prezzo), 4.3 (termini di pagamento), 5 (penali), 6 (risoluzione e recesso), 8 (responsabilità dell'Appaltatore), 8.5 (manleva), 9 (riservatezza), 15 (clausola risolutiva espressa D.Lgs. 231/2001).

L'Appaltatore
